

Spett.le

**Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico**

Direzione Mercati *retail* e tutele dei consumatori di energia

Unità Efficienza nel Consumo

Piazza Cavour 5

20121 Milano

e-mail: [mercati-retail@autorita.energia.it](mailto:mercati-retail@autorita.energia.it)

**Prot. n. 0008236/17 del 28 settembre 2017**

**Osservazioni al documento di consultazione 597/2017/R/eel**

**“Interventi in ordine alla disciplina delle garanzie contrattuali e alla fatturazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica”**

\*\*\*

Il Gruppo Acea ritiene di fondamentale importanza l'adozione di strumenti idonei a dirimere il contenzioso che si è venuto a creare sul tema garanzie per l'accesso al servizio di trasporto.

Acea è convinta che occorra garantire la tenuta dell'intero sistema elettrico, e quindi evitare di concedere nuovamente spazi attraverso i quali possono essere messi in atto comportamenti anomali da parte di uno qualunque dei soggetti della filiera. Va rammentato, infatti, che recentemente un utente della rete, utilizzando pretestuosamente le sentenze del Tar Lombardia del 31 gennaio u.s. in merito alle garanzie del Codice di Rete, ha attuato inaspettatamente delle azioni tali che gli hanno permesso di dilazionare i tempi per l'assolvimento dei propri obblighi di pagamento, azionando tutele legali presso i giudici amministrativi e civili, per poi non onorare i pagamenti nonostante i giudizi finali lo abbiano visto soccombente (anche i suoi fideiussori non hanno rispettato gli impegni assunti). Quanto accaduto ha determinato un'esposizione dell'utente verso areti SpA di c.a. 65 mln€ (tra corrispettivi per la rete, oneri generali di sistema e imposte). Questa situazione ha comportato che areti SpA ha dovuto salvaguardare i suoi interessi e, suo malgrado, non ha potuto versare a GSE e CSEA il corrispondente importo di oneri generali di sistema fatturati a questo utente in quanto da quest'ultimo mai versati nonostante ne avesse incassato, per sua stessa dichiarazione formulata dinanzi al giudice civile, oltre il 94%.

Si ritiene inoltre doveroso segnalare una nuova frontiera di morosità: in questi giorni due utenti del trasporto hanno trasferito massivamente tra loro i POD, tramite un'operazione strutturata in modo da determinare la variazione dell'utente del dispacciamento a parità di controparte commerciale del cliente finale. L'operazione – realizzabile nella pratica in tempi estremamente ridotti – è avvenuta fatalmente in prossimità della presentazione di nuova garanzia, richiesta da areti SpA in sostituzione della precedente garanzia di tipo "reputazionale" a fronte del venir meno dei requisiti previsti in termini di livello di rating. L'inadempimento è stato messo in atto adducendo come motivo le citate sentenze del Tar Lombardia. L'utente uscente, ben sapendo che il distributore potrà agire contro di lui solo azionando i normali strumenti legali per il recupero del credito, è risultato meno rispettoso degli obblighi assunti con il contratto di trasporto: anche in questo caso, quindi, non è stato assicurato l'integrale credito vantato per il servizio di distribuzione erogato.

Per l'esperienza trascorsa, quindi, Acea concorda sulla necessità e urgenza di un intervento legislativo che dia certezze al sistema, ma non concorda con la soluzione transitoria proposta dall'Autorità.

Acea ritiene che attribuire all'impresa di distribuzione l'obbligo di versare gli oneri generali di sistema, indipendentemente da quanto incassato, a GSE e a CSEA garantendo un livello minimo, ipotizzato tra il 90% e il 95% degli oneri generali fatturati ai propri utenti, risulti oneroso e rischi di mettere in difficoltà anche le imprese più solide. Infatti, al replicarsi di una situazione analoga a quella recentemente verificatasi, specialmente se nel trimestre precedente l'utente ha pagato integralmente gli oneri generali rispettando inoltre le scadenze, la garanzia per oneri di sistema sarebbe commisurata a coprire un importo pari a un mese. Qualora poi l'utente non pagasse più le fatture di trasporto, l'impresa di distribuzione potrebbe, dopo solleciti e messe in mora, risolvere il contratto dopo avere maturato crediti fatturati e da fatturare relativi a circa 4 mesi di servizio. Quindi, potendo coprire parzialmente il credito vantato con una garanzia commisurata ad un solo mese, il distributore si troverebbe a dover versare, anticipandolo a GSE e CSEA, un importo di circa 3 mesi di oneri generali (sempreché la garanzia precedentemente rilasciata risulti realmente escutibile, altrimenti l'anticipazione sarà di circa 4 mesi di oneri generali) per poi averne il reintegro dopo non meno di 18 mesi.

Chiaramente la situazione illustrata determina, al di là degli effetti che potranno prodursi sulla singola impresa di distribuzione, che il sistema elettrico potrebbe non risultare più adeguatamente tutelato.

Peraltro, nel delineare gli interventi posti in consultazione non pare che codesta Autorità abbia previsto di porre in atto controlli presso gli utenti al fine di accertare che quanto questi andranno a versare

sia quanto effettivamente da loro incassato, ma pare acconsentire ad un pagamento, anche solo parziale degli oneri di sistema, purché questo sia nella misura almeno del 90%: ciò sembrerebbe introdurre margini opportunistici che potrebbero trovare spazio in tali pieghe della regolazione.

Per questi motivi è di primaria importanza che GSE, CSEA e le imprese distributrici (soggetti questi ultimi su cui, va ricordato, ricade l'obbligo a contrarre) vengano realmente e completamente garantiti, anche sotto il profilo della **“bontà” delle garanzie prestate**. Le garanzie fideiussorie, infatti, devono essere rilasciate esclusivamente da soggetti aventi le stesse caratteristiche previste per il rilascio delle analoghe garanzie richieste da Terna SpA a copertura del servizio da essa erogato. In alternativa si suggerisce che l'Autorità si faccia promotrice dell'istituzione di un Albo dei Garanti del Sistema Elettrico a cui possono essere iscritti ed operare esclusivamente i soggetti in possesso di stringenti requisiti di solvibilità e onorabilità. D'altro canto, una simile disposizione era già presente nella versione originaria del Codice di Rete, per poi essere eliminata a causa di un paventato “rischio connesso alla minore possibilità di accesso al credito” da parte dei venditori<sup>1</sup>: i fatti, invece, hanno poi dimostrato quanto quella disposizione fosse necessaria al buon funzionamento del sistema elettrico. Tale constatazione risulta ancor più evidente facendo riferimento ai comportamenti specifici del citato utente della rete, che ha potuto presentare garanzie sotto forma di polizze assicurative rilasciate da soggetto *“accreditato a operare in Italia ai sensi delle norme di legge”* – come previsto dal Codice di Rete – laddove si è palesata una situazione di deficit patrimoniale che è stata accertata dalle Autorità di vigilanza del Paese d'origine a distanza di mesi dall'avvio di un'istruttoria, portando alla revoca dell'autorizzazione al rilascio di nuove garanzie o del rinnovo di quelle già rilasciate. Nelle more della definizione del predetto procedimento si è determinato comunque l'obbligo per areti SpA di considerare valide le garanzie in essere, rivelatesi successivamente prive di copertura, nonché di dover accettare nuove garanzie emesse da tale operatore presentate anche da altri Utenti della rete, con conseguente incremento del rischio creditizio che, per quanto indicato in precedenza, si ritiene non compatibile con la tipologia di servizio svolto dal distributore e mitigabile tramite un innalzamento ex ante del “livello di sicurezza” associato alle forme di garanzie.

Inoltre, l'entità della garanzia deve essere almeno pari all'intera possibile esposizione che si può venire a determinare e cioè dovrà essere commisurata ad almeno **6 mesi di servizio**, e senza distinzione se questa debba garantire il servizio di rete ovvero gli oneri generali di sistema: quando il succitato utente ha smesso di pagare areti SpA, infatti, lo ha fatto con riferimento all'intero fatturato (oneri generali, servizio di rete ed imposte).

---

<sup>1</sup> Cfr. delibera 609/2015/R/eel.

Ancor più Acea non concorda con la macchinosa creazione di due sub-garanzie che peraltro, così come ipotizzate, sarebbero assoggettate a regole, quantificazioni e aggiornamenti diversi tra loro, con ciò determinando, nella vigenza di un periodo più o meno lungo ma dichiaratamente transitorio, un appesantimento dei sistemi e della gestione del contratto di trasporto, senza apportare benefici ma anzi, come già detto, creando ulteriori pericoli alla tenuta del sistema elettrico.

II DIRETTORE  
(Avv. Giuseppe Del Villano)